

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli

**Vista** la legge 28/1/94, n. 84, e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23.12.1996;

**Visto** il D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito con modificazione in legge 27.2.1998, n. 30;

**Visto** il D.M. datato 28.01.2005 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

**Visto** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994 che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

**Visto** l'art.17, comma 1) della legge 84/94 che disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, in deroga all'art.1. della legge 23.10.1960, n.1369, alle imprese di cui agli artt.16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, ai sensi dell'art.16 comma 3) della legge 84/94;

**Visto** il comma 2) del predetto art.17 della legge 84/94, che riconosce alle Autorità Portuali la competenza al rilascio delle autorizzazioni alla erogazione delle prestazioni di cui al comma 1) dello stesso art. 17 da parte di un'impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile alle imprese italiane e comunitarie;

**Visto** il verbale della riunione in data 30.05.05 tenutasi presso la sede dell'Autorità Portuale di Napoli alla quale hanno preso parte i rappresentanti della Compagnia Unica Lavoratori Portuali, delle imprese ex art.16 L.84/94 e delle OO.SS., nel corso della quale sono state partecipate a tutti i soggetti interessati le disposizioni contenute nella regolamentazione delle attività di fornitura di manodopera portuale raccogliendo dai convenuti parere favorevole alla emanazione di norme che disciplinino la fornitura di manodopera temporanea da parte dell'impresa autorizzata dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 84/94 a fornire lavoro portuale temporaneo;

**Vista** la delibera A.P.n.30 del 26.07.2002, con la quale il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Napoli, acquisito, in pari data, il parere della Commissione Consultiva dell'A.P. ha approvato il "Regolamento disciplinante la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito del porto di Napoli";

**Ritenuto** necessario integrare le disposizioni contenute nel sopraccitato "Regolamento disciplinante la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito del porto di Napoli" emanando norme di dettaglio che disciplinino l'attività di fornitura di manodopera portuale temporanea nei porti rientranti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Napoli e procedere ad un periodo di sperimentazione di tali disposizioni di mesi sei dalla data di emanazione del regolamento;

**Sentita** la Commissione Consultiva nella riunione del 07.12.05;

**Vista** la delibera A.P.n. 44 del 07.12.2005, con la quale il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Napoli, acquisito, in pari data, il parere della Commissione Consultiva dell'A.P. ha approvato il "*Regolamento integrativo per l'impiego della manodopera portuale temporanea nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Napoli*";

## **ORDINA**

### **Art.1**

Fermo restando quanto disciplinato dal "Regolamento disciplinante la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito del porto di Napoli" citato in premessa è approvato e reso esecutivo l'allegato "*Regolamento integrativo per l'impiego della manodopera portuale temporanea nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Napoli*" che entra in vigore in data 01.01. 2006. Il predetto Regolamento viene emanato a carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica entro il mese di giugno 2006.

### **Art. 2**

Con l'entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni che risultino con esso incompatibili.

### **Art 3**

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell'allegato Regolamento.

**Napoli, li 22/12/2005**

**IL PRESIDENTE  
Francesco NERLI**

# REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER L'IMPIEGO DELLA MANO- DOPERA PORTUALE TEMPORANEA NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

## **Articolo 1 Definizioni**

- Autorità:** Autorità Portuale di Napoli.
- Legge:** la legge n. 84 del 28.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni.
- Regolamento:** il presente regolamento;
- Ambito portuale:** porto di Napoli così come delimitato dal D.M. dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994;
- Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art. 16 della legge n. 84/1 994;
- Impresa fornitrice:** l'impresa autorizzata dall'Autorità - ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 84/1 994 - a fornire lavoro portuale temporaneo anche in deroga all'art 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1969;
- Imprese utilizzatrici:** imprese autorizzate ex artt. 16 e 18 della legge 84/1994 e successive modificazioni;
- Lavoratore temporaneo:** lavoratore alle dipendenze dell'impresa fornitrice;
- Prestazioni di lavoro temporaneo:** Prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei sotto il controllo, l'organizzazione e la direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo delle imprese medesime;
- Autorizzazione:** l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;

## **Articolo 2 Ambito di applicazione**

L'impiego di manodopera temporanea è disciplinata dalle norme del presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 10 della Legge.

Il lavoro temporaneo viene svolto sotto la direzione e la responsabilità dell'impresa utilizzatrice, la quale, quindi, risponde direttamente di eventuali danni causati al committente o a terzi (sia a cose che a persone) e dei ritardi nello svolgimento dell'incarico ad essa affidato provocati sia dal proprio personale dipendente che dai lavoratori dell'impresa di fornitura di manodopera temporaneamente impiegati.

L'attività dell'impresa fornitrice, che deve essere esclusivamente rivolta alle forniture di lavoro temporaneo alle imprese ex art. 16 e 18 della Legge, autorizzate all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, consiste in:

- selezione e gestione dei lavoratori temporanei in organico;
- acquisizione di ulteriori risorse umane attraverso il ricorso al lavoro interinale, in conformità alla disciplina del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, ai sensi dell'art 17 c. 7 let. c) della Legge;
- formazione dei lavoratori portuali temporanei da avviare alle imprese utilizzatrici;
- avviamento dei lavoratori portuali temporanei alle imprese utilizzatrici.

### **Articolo 3 Organico dell'impresa fornitrice**

L'organico dell'impresa fornitrice di manodopera temporanea è previsto con provvedimento dell'Autorità, la stessa Autorità provvede altresì a valutare l'opportunità del reintegro dell'organico con provvedimento motivato qualora si creino vacanze organiche.

Il suddetto organico è determinato, ed eventualmente revisionato, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte, della composizione e del numero delle imprese portuali autorizzate ex art. 16 L.84/94.

Il procedimento di determinazione dell'organico e di integrazione dello stesso per effetto della creazione di vacanze organiche terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) qualità e quantità dei servizi offerti alle imprese portuali autorizzate.
- b) effettive esigenze delle attività svolte ai sensi dell'art.17 c.10 della legge;
- c) flusso di traffico e previsioni di sviluppo;
- d) qualifiche professionali maggiormente richieste.

Qualora nel corso dell'anno il numero di cui sopra si riduca per licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, etc. l'eventuale reintegro dell'organico è soggetto a preventiva autorizzazione dell'Autorità che procederà alla verifica degli elementi di valutazione di cui sopra.

### **Articolo 4 Modalità di impiego della manodopera portuale temporanea da parte delle imprese utilizzatrici**

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici sotto la direzione ed il controllo di quest'ultime in base alle richieste pervenute.

In caso di concorso di più richieste e di carenza del personale necessario a soddisfare tutte le richieste, l'impresa fornitrice darà priorità al lavoro nave.

La richiesta di personale deve essere fatta dall'impresa utilizzatrice all'impresa fornitrice di manodopera specificando:

- impresa richiedente;
- data di effettuazione del turno lavorativo;
- turno/i richiesto;
- luogo/i delle operazioni;
- numero di lavoratori richiesti e relative qualifiche;
- tipo di lavorazione alla quale si intende avviare il personale richiesto.

La richiesta deve essere tenuta in evidenza presso il luogo/i effettuazione dei lavori e presso la sede dell'impresa prestatrice di manodopera per consentire l'esercizio dell'attività di controllo dell'Autorità.

L'impresa fornitrice di manodopera si impegna, in quanto sua responsabilità, affinché i lavoratori avviati siano idonei allo svolgimento delle operazioni che andranno ad effettuare.

### **Articolo 5 Doveri dei lavoratori temporanei**

Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per lo svolgimento e la disciplina del rapporto di lavoro. Quindi i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizi, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata ed agli obblighi previsti dai piani di security dell'impresa. Ad essi si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'impresa fornitrice che curerà di informare l'Autorità.

### **Articolo 6 Obblighi delle imprese utilizzatrici**

Le imprese utilizzatrici devono:

- a) impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel C.C.N.L. di riferimento; in caso d'impiego del lavoratore in mansioni superiori, l'impresa utilizzatrice deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore, altrimenti essa risponde in via esclusiva delle differenze retributive;
- b) rispettare puntualmente il vigente C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti, le normative in materia del lavoro, ed in particolare sulla sicurezza come previsto dai Decreti legislativi 626/94 e 272/99 e dalle altre norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- c) rispondere nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni. Il lavoratore temporaneo, inoltre, non risponde dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave; a tal fine l'impresa fornitrice dovrà stipulare idonea assicurazione per ogni tipo di danno a persone e/o cose, eventualmente provocato dal lavoratore temporaneo, con rinuncia alla rivalsa nei confronti dello stesso;
- d) le imprese utilizzatrici hanno facoltà di allontanare dal luogo di lavoro i lavoratori che non rispettino le norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro, delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all' art. 4 del D.lvo 626/94 ed all'art. 4 del D.lvo 272/99, delle disposizioni previste dalla pianificazione di security dell'impresa e che non adempiano correttamente ai compiti affidatigli, segnalandone i nominativi all'impresa

fornitrice di manodopera con immediata comunicazione anche vie brevi, seguita da invio di comunicazione scritta da trasmettere, per l'esercizio dell'attività di controllo, all'Autorità.

## **Articolo 7** **Obblighi dell'impresa fornitrice**

L'impresa fornitrice deve:

- a)** in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. L'esercizio di altre attività estranee a quelle del presente regolamento deve essere autorizzato dall'Autorità;
- b)** garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento normativo e retributivo inderogabile determinato a livello nazionale con le modalità stabilite dall'articolo 17 comma 13 della legge 84/94 nel quadro dell'applicazione del contratto collettivo unico nazionale di riferimento, ed accordi integrativi con le OO.SS territoriali depositati presso l'Autorità;
- c)** assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici che le richiedono e osservare, nei confronti delle stesse, l'obbligo di parità di trattamento secondo quanto previsto nel presente regolamento;
- d)** l'impresa fornitrice non è responsabile di qualunque sospensione del servizio dovuta a caso fortuito od a causa di forza maggiore;
- e)** rispettare le tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento ed eseguire la propria attività di fornitura di lavoro temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
- f)** ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato;
- g)** presentare all'Autorità, entro il mese successivo a quello di riferimento un prospetto mensile riepilogativo contenente i seguenti dati:

- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
- giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- giornate di malattie, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo lavoratore;
- riepilogo prestazioni erogate alle imprese e relativo fatturato;
- eventuali sanzioni applicate nei confronti del personale per mancata ottemperanza alle norme del presente regolamento;
- fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo.

L'impresa fornitrice avvierà i lavoratori temporanei espressamente richiesti dall'impresa utilizzatrice.

## **Articolo 8**

### **Aggiornamento professionale e sicurezza**

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione e aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici del lavoro da effettuare ,nonché per le mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale, spetta all'impresa utilizzatrice.

L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

L'avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei non può essere disposto, dall'impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato formato ed informato su i rischi generici del lavoro da effettuare; l'impresa utilizzatrice non può avviare i lavoratori temporanei se non ha provveduto ad informarli dei rischi specifici.

## **Articolo 9**

### **Esercizio attività lavoro portuale**

#### **A) Turni di lavoro**

Le operazioni portuali possono essere eseguite H 24, i turni di lavoro della manodopera temporanea sono di massima i seguenti:

I° Turno 08,00 – 14,00

II° Turno 14,00 – 20,00

III° Turno 20,00 – 02,00

IV° Turno 02,00 – 08,00

Le imprese possono trattenere, per terminare delle operazioni portuali in corso (nave a finire), la manodopera temporanea per un periodo massimo di ore 2 dopo il naturale termine del turno applicando la tariffa di lavoro straordinario.

Le imprese potranno richiedere l'anticipazione del turno di lavoro secondo le regole della flessibilità programmata stabilite nell'art. 10 seguente.

Nell'ambito della qualifica professionale richiesta, l'impresa può utilizzare il lavoratore temporaneo avviato in più funzioni operative, fino al compimento dell'orario di lavoro richiesto.

I lavoratori ingaggiati potranno essere impiegati fino al termine del turno solo nell'ambito delle attività svolte dall'impresa art.16 nell'ambito del proprio terminal, laddove l'impresa sia al tempo stesso terminalista ex art.18.

#### **B) Ingaggio**

La richiesta di manodopera deve essere presentata per iscritto, via fax o via sistemi informatici da concordare fra le parti, all'impresa prestatrice di manodopera entro i seguenti orari:

- per l'ingaggio di personale al I° turno - entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello per il quale si richiede il personale;
- per l'ingaggio di personale al II° turno - entro le ore 12.00;
- per prenotazione personale del III° e IV° turno – entro le ore 12.00;
- per conferma prenotazione personale del III° turno – entro le ore 19.00;
- per conferma prenotazione personale del IV° turno – entro le ore 20.00.

Qualora i suddetti termini di preavviso non vengano osservati, l'Impresa fornitrice di manodopera non sarà responsabile per le conseguenze del mancato, ritardato o parziale avviamento derivante alle Imprese. La mancata conferma della prenotazione del III° e IV° turno, espressa per iscritto secondo le modalità sopra stabilite, nei termini sopra indicati non dà diritto ad alcuna indennità aggiuntiva per mancato ingaggio.

### **C) Ritardo nella presentazione al lavoro presso l'impresa**

In caso di ritardata presenza del lavoratore temporaneo presso il luogo indicato dall'impresa nella richiesta di ingaggio, l'impresa ha facoltà di scegliere fra le seguenti azioni:

- riduzione proporzionale dalla giornata base per il periodo di assenza per ritardo del lavoratore;
- allontanare dal luogo di lavoro il lavoratore in ritardo, segnalandone il nominativo alla impresa fornitrice di manodopera con immediata comunicazione anche vie brevi, seguita da invio di comunicazione scritta, da trasmettere, per l'esercizio dell'attività di controllo, anche, all'Autorità. In tal caso l'impresa fornitrice di manodopera, se richiesto, è tenuta a sostituire immediatamente il lavoratore.

In ambedue i casi sopra citati l'impresa prestatrice di manodopera procederà disciplinarmente nei confronti del lavoratore che abbia effettuato un numero di ritardi superiore a 2/mese a norma del suo Regolamento Interno dandone conoscenza all'Autorità.

### **D) Disdetta**

L'eventuale disdetta della chiamata dovrà essere comunicata dall'impresa alla impresa fornitrice di manodopera come segue:

- entro le ore 07.00 per il I° turno;
- entro le ore 12.00 per il II° turno;
- entro le ore 19,00 per il III° turno;
- entro le ore 20.00 per il IV° turno.

Nelle giornate di festività non è consentita disdetta per il I° turno.

Per il II° turno la disdetta è consentita salvo indennizzo da corrispondere al lavoratore commisurato alle spese di trasporto sostenute ed alla inattività. Tale indennizzo verrà definito nell'ambito degli accordi retributivi di cui all'art.11. La disdetta per il II° turno dovrà essere fatta dall'impresa utilizzatrice entro le ore 11,00.



La disdetta per il III e IV turno dovrà essere fatta dall'impresa utilizzatrice entro le ore 17.00.

La disdetta deve essere prodotta dall'impresa utilizzatrice per iscritto, via fax o via sistemi informatici da concordare fra le parti, all'impresa fornitrice di manodopera.

### **E) Ritardo e sospensione delle operazioni da parte dell'impresa utilizzatrice**

In caso di ritardo nell'inizio delle operazioni, o di sospensione delle stesse, l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'Impresa fornitrice di manodopera il corrispettivo stabilito dall'art. 12 che segue sotto la voce Storno.

I lavoratori avviati hanno l'obbligo di trattenersi fino al termine dell'orario turno, a disposizione dell'impresa utilizzatrice, se non espressamente licenziati.

## **Articolo 10 Flessibilità programmata**

Le imprese utilizzatrice possono richiedere per l'attività di rizzaggio veicoli a bordo di navi che effettuano traffico di cabotaggio turni di lavoro specifici all'impresa fornitrice di manodopera. Detti turni saranno concordati fra le parti in presenza dell'Autorità e delle O.O.S.S., per un periodo di mesi 6 rinnovabili.

La flessibilità programmata potrà essere richiesta facendo anticipare il/i turno/i fino ad un massimo di ore 3.

Il turno concordato non può avere durata superiore alle sei ore.

Nell'ambito del concetto di flessibilità, per tutte le tipologie di merci e limitatamente al lavoro di bordo, è consentita, per il II° e III° turno, alla impresa utilizzatrice la possibilità di richiedere l'anticipo di 2 ore sul turno di lavoro. In tale ipotesi le richieste di ingaggio vanno fatte entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello per il quale si richiede il personale. In tale ipotesi non è ammessa la disdetta.

## **Articolo 11 Retribuzioni**

La retribuzione della giornata base è da commisurare al C.C.N.L.. Le indennità di storno ed eventuali altre indennità sono soggette ed a una contrattazione fra le parti distinte per settore merceologico (cabotaggio, merci varie e contenitori) da stipularsi in presenza dell'A.P.

Detti accordi vanno depositati presso la sede dell'A.P.

## **Articolo 12**

### **Storno**

Nel caso in cui il mancato arrivo di una nave o il verificarsi di particolari condizioni impediscano inequivocabilmente l'esecuzione delle operazioni portuali a turno iniziato, l'impresa può attivare la procedura di storno richiedendo all'impresa fornitrice di manodopera la disdetta dei turni/o di lavoro ingaggiati secondo le regole di seguito indicate.

La richiesta deve essere fatta secondo le stesse modalità stabilite per l'ingaggio.

Il lavoratore ingaggiato e soggetto a procedura di storno ha diritto a una retribuzione a copertura delle spese sostenute e del mancato ingaggio pari a:

in giornata feriale:

- lo storno effettuato fino ad 1 ora dopo l'inizio del turno e comunque oltre i termini della disdetta va retribuito con un indennizzo da corrispondere al lavoratore commisurato alle spese di trasporto sostenute ed alla inattività. Tale indennizzo verrà definito nell'ambito degli accordi retributivi di cui all'art.11;
- lo storno effettuato fino ad 2 ore dopo l'inizio del turno va retribuito con un indennizzo da corrispondere al lavoratore commisurato alle spese di trasporto sostenute ed alla inattività. Tale indennizzo verrà definito nell'ambito degli accordi retributivi di cui all'art.11;
- lo storno effettuato fino a 3 ore dopo l'inizio del turno va retribuito con un indennizzo da corrispondere al lavoratore commisurato alle spese di trasporto sostenute ed alla inattività. Tale indennizzo verrà definito nell'ambito degli accordi retributivi di cui all'art.11;
- lo storno effettuato dopo la terza ora dall'inizio del turno da diritto alla corresponsione della giornata lavorativa intera.

in giornata festiva

E' consentito lo storno come di seguito indicato:

- entro le ore 07.00 per il I° turno;
- entro le ore 13.00 per il II° turno;
- entro le ore 19,00 per il III° turno;
- entro le ore 20.00 per il IV° turno.

Lo storno effettuato in giornata festiva va retribuito con un indennizzo da corrispondere al lavoratore commisurato alle spese di trasporto sostenute ed alla inattività. Tale indennizzo verrà definito nell'ambito degli accordi retributivi di cui all'art.11;

Lo storno effettuato oltre gli orari sopra indicati da diritto alla corresponsione della giornata lavorativa intera.

L'impresa che attiva la procedura di storno non può, per i turni stornati, effettuare le medesime operazioni portuali con proprio personale, né può stornare parzialmente la squadra del personale ingaggiato.

### **Articolo 13**

#### **Sanzioni**

La violazione degli articoli del presente regolamento comporta l'erogazione di sanzioni amministrative che seguono da parte dell'Autorità a carico delle imprese utilizzatrici e/o dell'impresa fornitrice di manodopera:

- ritiro autorizzazione all'esercizio dell'attività
- sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 15 gg.

Le predette sanzioni potranno essere applicate in seguito all'esito di un procedimento di inchiesta effettuato da una commissione nominata dalla Autorità.